

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N° 18/2000

- VISTI gli articoli 6 e 8 della legge 84/94;
- CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza, è stata realizzata la recinzione degli spazi retrostanti il distributore di carburanti della banchina della Sassaia ubicata nel Porto Mediceo, ove era presente un punto di alaggio delle imbarcazioni da diporto, non più utilizzabile a tale scopo;
- CONSIDERATO altresì che l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da diporto può avvenire nell'area del Porto Mediceo in concessione al Cantiere Navale F.lli Orlando, come verificato in occasione della riunione svoltasi in data 15 marzo 2000, alla presenza dell'Autorità Portuale, del Cantiere Navale F.lli Orlando, dei Rappresentanti dei Circoli Nautici, della Lega Navale e di Assonautica;
- VISTO il punto 8 dell'allegato B al verbale n. 3/2000 del Comitato Portuale, riunione del 17 marzo 2000, avente per oggetto "*Servizio di alaggio e varo al Porto Mediceo*";
- RITENUTO di dover individuare nell'ambito del Porto Mediceo un'adeguata zona per l'effettuazione del servizio di alaggio e varo delle imbarcazioni da diporto e di dover regolamentare tale servizio;

ORDINA

Art. 1 - Nell'ambito del Porto Mediceo, le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da diporto saranno eseguite nella corrispondente area in concessione al Cantiere Navale F.lli Orlando; allo scopo il Cantiere Navale F.lli Orlando consentirà l'accesso, dalla banchina della Sassaia al tratto in concessione del Molo Mediceo, ai mezzi terzi impiegati per il servizio.

Art. 2 - Il servizio di alaggio e varo di che trattasi sarà espletato solo in favore di imbarcazioni dei soci dei Circoli presenti nel Porto Mediceo e di imbarcazioni minori in grado di transitare sul ponte girevole di accesso alla banchina della Sassaia.

Art. 3 - Il servizio di alaggio e varo di che trattasi potrà essere espletato esclusivamente da soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, tenuto dall'Autorità Portuale; tali soggetti sono tenuti a comunicare alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Assetto del Territorio dell'Autorità Portuale l'elenco dei mezzi impiegati e del personale addetto, con indicazione della qualificazione professionale, ai fini delle opportune verifiche di idoneità.

Art. 4 - I soggetti di cui al precedente articolo 3 sono altresì tenuti a depositare presso l'Autorità Portuale le tariffe applicate per lo svolgimento del servizio, nonché gli orari di svolgimento del servizio stesso.

Art. 5 - Per l'anno 2000 il Cantiere Navale F.lli Orlando non potrà esigere dai proprietari delle imbarcazioni e dai soggetti terzi che effettuano il servizio di alaggio e varo con propri mezzi e personale alcun compenso, né relativo alle servitù indotte sulle aree in concessione, né a copertura di spese sostenute a qualunque titolo per consentire lo svolgimento del servizio di che trattasi. Tali servitù e copertura spese comporteranno un abbattimento del canone demaniale nella misura che è già stata stabilita.

Art. 6 - Le operazioni di varo o alaggio delle imbarcazioni avverranno nel rispetto della seguente regolamentazione:

- dovrà essere dato avviso al Cantiere Navale F.lli Orlando almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni;

- le operazioni potranno essere eseguite, di norma, tutti i giorni escluso i festivi, all'interno dell'orario 8.00 – 18.00. Tali operazioni potranno essere eseguite in orari diversi e nei giorni festivi limitatamente ai casi di emergenza; allo scopo il Cantiere Navale F.lli Orlando è tenuto ad assicurare in qualunque momento la disponibilità della chiave del cancello di ingresso all'area, copia della quale sarà tenuta presso la portineria del Bacino Grande;

- la zona di banchina riservata agli alaggi potrà essere occupata solo per il tempo necessario all'imbracaggio e movimentazione dell'imbarcazione;


- al termine delle operazioni dovranno essere ristabilite le condizioni di pulizia della banchina e degli altri spazi utilizzati a cura del soggetto che effettua il servizio.

Art. 7 - A far data dal 1° gennaio 2001 il servizio di alaggio e varo potrà essere svolto anche dal Cantiere Navale F.lli Orlando, esclusivamente con propri mezzi e personale; in tale ipotesi resta salvo quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4.

Con la stessa data il Cantiere provvederà ad applicare una tariffa minima compensativa degli investimenti effettuati, dell'utilizzo dell'area di varo, dei servizi di assistenza e per apertura/chiusura del varco

Art. 8 - I soggetti di cui ai precedenti articoli 3 e 7 saranno responsabili per eventuali danni causati a cose o persone nell'espletamento del servizio di alaggio o varo delle imbarcazioni e delle connesse operazioni; gli stessi soggetti sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili per gli eventuali danni causati a cose o persone.

Art. 9 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.


Il Presidente
(Rag. Nereo Marcucci)

Livorno, li 22 novembre 2000